



Si riporta, di seguito, come ogni anno il trattamento fiscale degli omaggi sotto l'aspetto del reddito di impresa e sotto l'aspetto IVA:

- sotto il profilo del reddito di impresa:

- Beni interamente deducibili se di valore unitario **NON superiore** ad € 50,00;
- Beni soggetti al generale limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.08 se di valore unitario **superiore** ad € 50,00.

Limiti di deducibilità previsti dal D.M. 19.11.2008 modificati dal D.lgs 147/2015 del 14.09.2015 a partire dal 01.01.2016:

nel limite del 1,5%	fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;	N.B. La parte di spesa eccedente tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.
nel limite dello 0,6%	per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;	
nel limite dello 0,4%	per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;	

- sotto il profilo Iva:

- gli omaggi di beni di valore imponibile inferiore ad € 50,00 hanno IVA **deducibile** ;
- quelli di valore superiore a € 50,00 hanno IVA totalmente **indeducibile**.

ESEMPIO: Iva indeducibile / costo soggetto alle limitazioni del D.M. 19.11.08

Un'impresa omaggia ad un proprio cliente un bene del costo € 55,00 + Iva 22% (€ 12,10): poiché l'imponibile è superiore ad € 50,00, l'imposta è indeducibile e, quindi, deve essere sommata al costo; essendo il costo superiore ad € 50,00 **la sua deducibilità andrà verificata in base ai limiti previsti dal D.M. 19.11.08** di cui sopra.

ESEMPIO: Iva deducibile / costo deducibile

Un'impresa omaggia ad un proprio cliente un bene di valore unitario pari ad € 45,00 + Iva 22% (€ 9,90): poiché l'imponibile è inferiore ad € 50,00, l'IVA è interamente deducibile; essendo il costo unitario del bene inferiore ad € 50,00 (€ 45,00) potrà essere considerato **un omaggio interamente deducibile**.

- **Cesto natalizio:** Relativamente agli omaggi occorre ricordare che la deducibilità dell'Iva resta consentita anche nel caso di acquisto di alimenti e bevande, purché di costo unitario inferiore a Euro 50,00.

Qualora l'omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un'unica confezione regalo (*es: il cesto natalizio*), per la verifica della deducibilità del costo e per la deducibilità dell'Iva **si deve considerare il costo unitario nel suo complesso** e non quello dei singoli beni che lo compongono.

- **Omaggi a dipendenti dell'impresa o del professionista:** il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce **"spese per prestazioni di lavoro dipendente"** e non nelle spese per omaggi; pertanto, **tali costi sono interamente deducibili** dal reddito d'impresa.

Ciò a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.



Tuttavia va rilevato che, come chiarito dalla C.M. 59/E del 22/10/2008, in riferimento alle erogazioni liberali, ai sensi dell'art. 51 c. 3 TUIR le erogazioni in natura (sotto forma di beni e servizi) sono tassabili in capo al dipendente se superano l'importo di € 258,23 (IVA compresa) complessivo nel periodo d'imposta.

L'IVA è sempre indetraibile indipendentemente dall'importo dell'omaggio (vedasi tabella).

Comportamento Iva ed adempimenti relativi ai beni destinati ad omaggio:

⇒ Beni che NON formano oggetto di produzione o commercio da parte dell'impresa

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	Trattamento IVA
Da impresa a Clienti/Fornitori	Beni di costo unitario imponibile inferiore o pari a € 50,00	Spese per omaggi interamente deducibili	Acquisto: Iva detraibile Cessione: Fuori campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 50,00	Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19.11.08 (art.108 co. 2 Tuir) Vedasi pag. 1	Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo art. 2, co. 2, n.4) DPR n.633/72 (C.M. n.188/E/98 sez. Iva quesito 2)
Da impresa a Dipendenti	Qualunque bene	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo art. 2 co. 2 n. 4) DPR n.633/72
Da professionisti a Chiunque	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 50,00	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art. 54, co. 5, DPR n. 917/86)	Acquisto: Iva detraibile Cessione: Fuori campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 50,00		Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n.633/72

La cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio **non rientrano** nell'attività propria dell'impresa è quindi sempre irrilevante ai fini dell'Iva.

Trattandosi di operazione fuori campo Iva, non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita.

L'unica accortezza da adottare, seppure non obbligatoria, valida principalmente al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa, è quella di emettere un documento di trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare come causale del trasporto "cessione gratuita" oppure "omaggio".



- CONCESSIONE DI “BUONI ACQUISTO” (VOUCHER)

È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (*voucher*), che consentono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato la tematica esclusivamente con riferimento alla disciplina IVA, non fornendo alcun chiarimento in relazione al trattamento dei *voucher* ai fini delle imposte sui redditi.

Si consideri il caso in cui una società organizzi, per conto delle aziende clienti, un servizio di appalto-somministrazione di beni e/o servizi attraverso l’emissione di *voucher* utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi convenzionati da parte dei soggetti possessori dei buoni.

L’operazione si articola in quattro diversi rapporti:

- rapporto tra società emittente ed esercizi convenzionati, regolato da un contratto di appalto-somministrazione, con il quale l’affiliato si impegna a somministrare i beni e/o servizi all’emittente;
- rapporto tra società emittente e azienda cliente, caratterizzato dalla cessione dei *voucher* ad un corrispettivo pari al valore nominale, comprensivo dell’IVA;
- rapporto tra azienda cliente ed utilizzatore, caratterizzato dalla distribuzione gratuita dei *voucher* ai beneficiari, i quali possono utilizzarli presso la rete degli affiliati;
- rapporto tra utilizzatori ed affiliati, caratterizzato dalla presentazione dei *voucher* al fine di ottenere il bene e/o servizio prescelto.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, i *voucher* non sono qualificabili come titoli rappresentativi di merce, bensì come documenti di legittimazione che consentono l’identificazione del soggetto titolare all’acquisto di un bene o di un servizio.

La suddetta qualificazione dei *voucher* come semplici documenti di legittimazione implica l’irrelevanza ai fini IVA dei rapporti tra:

- società emittente ed esercizi convenzionati;
- società emittente e azienda cliente;
- azienda cliente ed utilizzatori.

In tutti e tre i rapporti, infatti, la circolazione dei *voucher* non perfeziona una cessione di beni o una prestazione di servizi e la corresponsione del relativo valore nominale, laddove previsto, assume carattere di mera movimentazione finanziaria.

È invece soggetto ad IVA il rapporto tra gli esercizi convenzionati e gli utilizzatori dei *voucher*, anche se il prezzo da essi pagato è, in tutto o in parte, assolto attraverso la consegna dei buoni; di conseguenza, l’esercizio commerciale deve emettere lo scontrino fiscale o la fattura assoggettando ad IVA l’intero prezzo dei beni/servizi, anche se, in tutto o in parte, pagato con buoni acquisto.

Trattamento ai fini delle imposte dirette

L’Agenzia delle Entrate non ha ancora ben chiarito il trattamento dei *voucher* ai fini dell’imposte dirette, se comunque il buono si qualifica come titolo rappresentativo di un bene o servizio, non sembra sorgano dubbi sulla relativa deducibilità.

In mancanza di chiarimenti ufficiali specifici è opportuno contattare lo studio per il trattamento contabile-fiscale in base ad ogni singolo caso.

Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono *fringe benefit* per i dipendenti stessi per effetto del “nuovo” co. 3-*bis* dell’art. 51 del TUIR ed i relativi costi rientrano tra quelli deducibili per la società.



⇒ Beni che formano oggetto di produzione o commercio da parte dell'impresa

In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio sono proprio i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda e/o i beni che l'azienda commercializza.

- dal momento che all'atto dell'acquisto/produzione non si è in grado di stabilire la loro esatta destinazione e, quasi sempre, vengono gestiti come costi inerenti all'attività aziendale dedotti interamente ai fini dei redditi e interamente detraibili ai fini Iva, **la loro cessione gratuita deve essere assoggettata ad Iva** sulla base del valore normale del bene stesso;
- spetterà comunque all'azienda erogante decidere (*ragioni di "eleganza" lo sconsigliano*) se esercitare o meno la rivalsa IVA nei confronti del soggetto omaggiato.

Qualora non venga operata "la rivalsa IVA", quindi non venga richiesto il pagamento dell'IVA al soggetto che riceve l'omaggio, deve essere emesso il DDT di trasporto con causale "omaggio" o "cessione gratuita" adottando alternativamente una delle seguenti procedure:

- a) emettere FATTURA per ciascuna cessione con l'indicazione del valore normale dei beni ceduti, con indicazione nel corpo della fattura "Non esercitata la rivalsa IVA ai sensi all'art. 18 DPR 633/72" e quindi totale a pagare della fattura pari a zero
- b) emettere AUTOFATTURA per ciascuna cessione (oppure in alternativa un'unica autofattura globale mensile per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese), con l'annotazione che si tratta di "autofattura per omaggi". Questa autofattura dovrà essere numerata come le fatture di vendita ed annotata nel registro delle fatture emesse ed il relativo ammontare imponibile andrà a confluire nel volume d'affari Iva;
- c) annotare su un apposito REGISTRO DEGLI OMAGGI l'ammontare globale del valore normale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per aliquota. I totali del registro dovranno confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche nel registro fatture emesse.

Il cessionario (destinatario dell'omaggio), negli ultimi due casi, non avendo ricevuto alcuna fattura, non dovrà procedere ad alcuna registrazione contabile mentre la fattura ricevuta (punto a) non avendo il cedente esercitato la rivalsa andrà registrata con IVA indetraibile.

- **Campioni gratuiti**, sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:

- di modico valore;
- appositamente contrassegnati, in maniera indelebile;
- che avvengono "per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali".

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it